



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Rettori
Ai Direttori Generali
delle Università statali e non statali

e p.c.

Alla CRUI
segreteria.crui@pec.it

OGGETTO: Proroga anno accademico ai sensi del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con Legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 e svolgimento degli esami di Stato delle Professioni regolamentate, non regolamentate e di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di Revisore Legale dei conti.

Come noto, il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni con l. 26 febbraio 2021, n. 21, ha introdotto all'articolo 6 il comma 7 bis ai sensi del quale *“In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove”*.

A seguito della proroga dell'anno accademico 2019-2020, con riferimento allo svolgimento degli esami di Stato delle Professioni, si fa presente quanto indicato.

L'art. 1, secondo capoverso, e l'art. 3, primo capoverso, di cui alle OO.MM. nn. 64 e 65 del 21 gennaio 2021 di indizione degli esami di Stato delle professioni regolamentate e non regolamentate devono essere applicati, unitamente alle sopraindicate disposizioni di proroga dell'anno accademico, nel senso che la documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico può essere integrata successivamente alla presentazione della domanda di ammissione ed entro la data di inizio delle prove d'esame (*rectius* unica prova orale svolta con modalità a distanza). I candidati agli esami di Stato, dunque, possono presentare le domande di ammissione con riserva, fermo restando il possesso alla data d'inizio degli esami di tutti i requisiti necessari come riportati nelle sopraindicate OO.MM¹.

Relativamente alle professioni per le quali è previsto lo svolgimento del tirocinio si specifica che lo stesso deve essere necessariamente completato entro la data di inizio degli esami. Così come indicato nelle OO.MM. di indizione degli esami di Stato delle professioni di cui all'oggetto, *“i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami”*.

LA DIRETTRICE GENERALE

dott.ssa Marcella Gargano

(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) ²

² Incarico di Direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

¹ Le medesime indicazioni valgono anche con riferimento alla O.M. n. 63 del 21 gennaio 2021, relativa all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di Revisore Legale dei conti.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)